

Esce dalla sala l'Assessore Coppa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto del Comune di Castelletto Sopra Ticino, il quale definisce quanto segue:
art. 2 comma 1): "Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è l'Ente democratico che esprime la comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le tradizioni";
art. 3 comma 1): "il Comune cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche della comunità";
art. 3 comma 2) lettera d): " la tutela o lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita";
art. 31: " Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni sindacali e le libere organizzazioni di volontariato [...] ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione e li riconosce quali suoi interlocutori. Il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture e ai servizi [...] Alle associazioni [...] possono essere erogate forme di incentivazioni con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnica professionale ed organizzativa";

Considerato che lo Statuto del G.S.A.C. ha tra i suoi scopi "promuovere la diffusione delle conoscenze storiche archeologiche - la difesa dei beni ambientali storici ed artistici - segnalare alle autorità gli interventi di competenza - sensibilizzare l'opinione pubblica a segnalare i ritrovamenti archeologici, storici ed artistici";

Valutato il fatto che il G.S.A.C. attivo dal 27.03.1981, con decreto Regione Piemonte n. 348 dal 31.01.1996 è iscritto all'albo delle Associazioni di Volontariato e provvede agli obblighi previsti dalla legge 266 - 91 compresi quelli assicurativi per i propri associati;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

Di approvare l'allegata "Convenzione tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino e il Gruppo Storico Archeologico Castellettese".

In particolare, di definire in euro 2.000,00 (duemila), suscettibili di aggiornamento, come da convenzione, il contributo ordinario annuo da erogarsi al Gruppo Storico Archeologico Castellettese.

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E IL GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE

Fra il Comune di Castelletto sopra Ticino di seguito indicato con il termine "Comune" e il Gruppo Storico Archeologico di Castelletto Sopra Ticino di seguito indicato con il termine "G.S.A.C." nelle persone rispettivamente del Sindaco e del Presidente pro tempore si conviene quanto segue.

PREMESSO

che lo STATUTO del Comune all'art. 2 comma 1) recita "Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è l'Ente democratico che esprime la comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, e ne tutela le tradizioni" mentre all'art. 3 comma 1) recita "il Comune cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche della comunità" e tra le finalità indicate nello stesso articolo al comma 2) lettera d) è previsto " la tutela o lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita". All'art. 31 è statuito " Il comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni sindacali e le libere organizzazioni di volontariato [...] ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione e li riconosce quali suoi interlocutori. Il comune assicura alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture e ai servizi [...] Alle associazioni [...] possono essere erogate forme di incentivazioni con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnica professionale ed organizzativa"

che lo STATUTO del G.S.A.C. ha tra i suoi scopi "promuovere la diffusione delle conoscenze storiche archeologiche - la difesa dei beni ambientali storici ed artistici - segnalare alle autorità gli interventi di competenza - sensibilizzare l'opinione pubblica a segnalare i ritrovamenti archeologici, storici ed artistici,

che il G.S.A.C. attivo dal 27.03.1981, con decreto Regione Piemonte n. 348 dal 31.01.1996 è iscritto all'albo delle Associazioni di Volontariato e provvede agli obblighi previsti dalla legge 266 - 91 compresi quelli assicurativi per i propri associati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1

Il Comune riconosce il G.S.A.C. quale associazione beneficiaria delle norme statutarie in premessa richiamate

art. 2

Il Comune consulterà il G.S.A.C. per le attività a carattere storico archeologico che intende attuare, proporre o sostenere.

art. 3

Il Comune si avvale dell'opera del G.S.A.C. per le finalità di controllo relative alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali e in tale ambito prende atto che il G.S.A.C. collabora con le Soprintendenze.

art. 4

Il G.S.A.C. si impegna a fornire la massima collaborazione al Comune per attuare eventuali interventi di tutela secondo le direttive delle Soprintendenze.

art. 5

Il G.S.A.C. s'impegna altresì a collaborare con il Comune per la tutela e lo studio del patrimonio storico.

art. 6

Il Comune al fine di permettere al G.S.A.C. il raggiungimento delle proprie finalità e di attuare quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 5 della presente convenzione concede in uso gratuito i locali di proprietà comunale siti in via Gramsci 12, come evidenziato nella planimetria allegata; e provvede all'erogazione di un contributo ordinario annuo di 2000,00 € (duemila Euro) suscettibile di aggiornamento su motivata richiesta del G.S.A.C. all'Amministrazione Comunale che si riserva di decidere.

art. 7

Per i locali in uso gratuito di cui al precedente articolo rimangono a carico del Comune i costi per il funzionamento della struttura e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sicurezza.

art. 8

Sono a carico del G.S.A.C. la pulizia ordinaria dei locali dove svolge la sua attività.

art. 9

Il G.S.A.C. si impegna ad utilizzare i locali indicati nel precedente art. 6 unicamente per gli scopi statutari dell'associazione.

art. 10

Il Comune solleva da ogni responsabilità il G.S.A.C. nei riguardi del materiale giacente nei locali siti in Via Gramsci N. 12 a Castelletto Sopra Ticino, qualora la mancanza dei reperti o il loro danneggiamento sia dovuto a comprovata manomissione e/o furto, incendio, allagamento o altro evento accidentale.

Si impegna, inoltre, a dotare gli stessi locali di tutti gli accorgimenti preventivi e di sicurezza a norma di legge.

art. 11

Tale convenzione avrà durata di 10 anni a partire dalla data della sua stipula, rinnovabile tacitamente, salvo preavviso da inviare da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

art. 12

Il Comune e il G.S.A.C. si riservano di stipulare convenzioni per la realizzazione di ulteriori iniziative

*per il G.S.A.C.
il Presidente: Maria Pia Maggiori*

per il COMUNE DI CASTELLETTO S. TICINO